



08.2005

FONTE : FONDAZIONE ISTITUTO COLLETTORE LPP

OBBLIGO ASSICURATIVO PER PERSONE CON RAPPORTI DI LAVORO DI BREVE DURATA

All'articolo 2 la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) stabilisce che i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore alla soglia di entrata, sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

Al contempo, all'articolo 2 capoverso 4 LPP, il legislatore incarica il Consiglio federale di disciplinare l'obbligo assicurativo in particolari condizioni. Il Consiglio federale deve :

- da un lato regolamentare l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata e
- dall'altro determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.

Il presente documento illustra le disposizioni rilevanti in materia di obbligo assicurativo per persone con rapporti di lavoro di breve durata.

BASE

La base legale è costituita dall'articolo 2 LPP.

In virtù dello stesso i lavoratori che hanno più di diciassette anni e percepiscono da un datore di lavoro un salario annuo superiore alla soglia di entrata, che attualmente si posiziona a CHF 19'350.00, sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

All'articolo 2 LPP viene inoltre sancito quanto segue : se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

L'articolo 1 capoverso 1 lettera b) OPP2 stabilisce che i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi sono eccettuati dall'obbligo assicurativo. Solo nel momento in cui il rapporto di lavoro viene prolungato oltre i tre mesi, il salariato sottosta all'obbligo assicurativo.

Qui di seguito viene analizzato, alla luce delle citate basi legali, l'assoggettamento nei seguenti casi :

- rapporto di lavoro senza limitazione di tempo
- rapporto di lavoro con limitazione di tempo di durata inferiore a tre mesi
- rapporto di lavoro con limitazione di tempo di durata superiore a tre mesi
- rapporto di lavoro con limitazione di tempo di durata inferiore a tre mesi con prolungamento
- rapporto di lavoro senza limitazione di tempo di presunta breve durata

ANALISI DEI DIVERSI CASI

Rapporto di lavoro senza limitazione di tempo

Se viene contratto un rapporto di lavoro, nel quale la conclusione non viene fissata con una data, si deve presupporre che si tratti di un rapporto di lavoro illimitato e che l'assoggettamento alla LPP incominci dall'inizio del rapporto, anche se le parti hanno concordato che la durata del lavoro è limitata e che eventualmente dura meno di tre mesi. Ciò è per esempio il caso quando le parti concordano che viene contratto un rapporto di lavoro e che lo stesso si dovrebbe concludere "a fine stagione". Di regola non è chiaro quando si conclude la stagione, che di fatto può durare per esempio anche quattro mesi.

Se per contro vien fatto valere che la durata massima dell'occupazione non supera i tre mesi, il rapporto di lavoro va espressamente limitato a tre mesi già in sede di stipula, quantunque si possa per esempio prevedere, ma non fissarne definitivamente la durata, un prolungamento "fino al termine della stagione che coincide con una data successiva allo scadere dei tre mesi".

Se in un rapporto di lavoro illimitato si conviene un periodo di prova, non sussiste alcuna limitazione di tempo e alcun inizio posticipato, bensì unicamente l'accordo di un termine di disdetta abbreviato. L'obbligo assicurativo incomincia con l'inizio convenuto del rapporto di lavoro.

Rapporto di lavoro senza limitazione di tempo di presunta breve durata inferiore a tre mesi

Se le parti partono dal presupposto che un rapporto di lavoro non dura a lungo, pur non essendo limitato nel tempo, si deve supporre che si tratti di un rapporto di lavoro illimitato con obbligo di contributi.

Rapporto di lavoro con limitazione di tempo di durata inferiore a tre mesi

Per un rapporto di lavoro, che fin dall'inizio si sa essere limitato nel tempo e che dura meno di tre mesi, non sussiste alcun obbligo assicurativo.

Se ad un rapporto di lavoro limitato succede immediatamente un nuovo rapporto di lavoro, anch'esso limitato, con il medesimo datore di lavoro, si è in presenza di un contratto di lavoro a catena, che di fatto è illecito. L'obbligo assicurativo è dato o dall'inizio del primo rapporto di lavoro o all'atto della proroga dello stesso.

Rapporto di lavoro con limitazione di tempo di durata superiore a tre mesi

Per un rapporto di lavoro limitato con una durata superiore a tre mesi sussiste un obbligo assicurativo a far tempo dal primo giorno.

Rapporto di lavoro con limitazione di tempo di durata inferiore a tre mesi con prolungamento

Non sussiste un obbligo assicurativo durante la durata convenuta fino alla decorrenza dei tre mesi. Per contro insorge un obbligo assicurativo dal momento, in cui viene concordata una proroga oltre i tre mesi. In questo caso l'obbligo assicurativo si estende dalla stipula del prolungamento fino al termine del rapporto di lavoro.

COMPROVA DELLA DURATA LIMITATA DEL CONTRATTO IN CASO DI CONTRATTI DI LAVORO CONCORDATI A VOCE

In linea di massima i contratti di lavoro concordati a voce fanno stato allo stesso modo di quelli stipulati per iscritto. Se nel caso di un contratto di lavoro orale le parti fanno valere che il rapporto di lavoro è limitato, il datore di lavoro deve confermarlo per iscritto su richiesta della Fondazione istituto collettore LPP. La conferma va sottoscritta anche dal dipendente.

Se la conferma richiesta dalla Fondazione non viene inoltrata, la Fondazione parte dal presupposto che si tratti di un rapporto di lavoro illimitato. In questo caso il dipendente sottosta all'assicurazione obbligatoria.